

**Legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (BUR n. 65/2007) – Articoli dichiarati incostituzionali con sentenza n. 322 del 1-08-2008**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27  
“DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI  
INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE  
CLASSIFICATE SISMICHE”**

**Estratto sentenza:**

omissis

La normativa regionale, dunque, detta una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, Cost., riducendo, da un lato, l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici («tutela della concorrenza») e alterando, dall'altro, le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati («ordinamento civile») (sentenze nn. 431 e 401 del 2007 e n. 282 del 2004).

5. – Le residue censure, riferite agli altri parametri evocati, restano assorbite.

**PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE**

1) dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1, della legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche»);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto gli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 29, 32, e 43, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 17 del 2007, promosse con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in relazione alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili (fra le quali può annoverarsi l'attività imprenditoriale a cui è dedicato il libro V del codice civile)», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008. [depositata il 01-08-2008]

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

**Art. 6 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".**

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l'espressione: "*a soggetti di propria fiducia, qualificati a termini di legge, in relazione al progetto da affidare*" è sostituita dalla seguente: "*a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione alle specifiche tecniche del progetto da affidare, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2*".

**Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".**

2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:

*"1. I servizi di cui all'articolo 8, comportanti un compenso compreso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di affidamento degli incarichi e individuate misure idonee di pubblicità preventiva e successiva."*

3. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/2003 come modificato dalla lettera b), comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 è sostituito dal seguente:

*"2. Per gli incarichi comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro l'onere di pubblicità è assolto mediante l'esposizione del provvedimento di incarico all'albo della stazione appaltante e la successiva trasmissione del medesimo all'Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X, per darne pubblicazione su apposito sito Internet."*

**Art. 8 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".**

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "*nonché ad altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati*" sono inserite le seguenti: "*dalla stazione appaltante*";
- b) le parole: "*in soggetti di fiducia della stazione appaltante,*" sono sostituite dalle seguenti: "*nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall' articolo 9, commi 1 e 2.*".

**Art. 22 - Inserimento degli articoli 31 bis e 31 ter nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".**

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono inseriti i seguenti:

*"Art. 31 bis - Offerte anomale.*

*1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette, ivi comprese quelle semplificate di cui all'articolo 32, in caso di aggiudicazione di contratti di lavori*

*pubblici di interesse regionale con il criterio del prezzo più basso, di importo inferiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono sempre sottoposte a verifica di congruità in contraddittorio con l'interessato, secondo i criteri e le procedure di cui agli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e dall'articolo 31 ter.*

*2. Le giustificazioni sono fornite esclusivamente su richiesta della stazione appaltante ai concorrenti le cui offerte sono individuate come anomale.*

*3. In sede di verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 163/2006, per la valutazione delle giustificazioni le stazioni appaltanti si avvalgono anche del prezzario regionale dei lavori pubblici e dell'incidenza minima della manodopera per ogni singola categoria di lavoro, di cui all'articolo 12, comma 2.*

*Art. 31 ter - Comitati provinciali per la valutazione della congruità delle offerte.*

*1. Per le finalità di cui all'articolo 31 bis, presso le province sono istituiti i comitati per la valutazione di congruità delle offerte con compiti di supporto alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta per la verifica delle offerte anormalmente basse.*

*2. I comitati di cui al comma 1 sono nominati dalla provincia interessata nella seguente composizione:*

- a) un funzionario tecnico della provincia con funzioni di presidente;*
- b) un funzionario tecnico designato dalla Giunta regionale;*
- c) due funzionari tecnici comunali designati dall'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) sezione del Veneto;*
- d) un esperto nella materia dei lavori pubblici indicato dall'associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) del Veneto.*

*3. Ai lavori del comitato è sempre invitato il responsabile del procedimento, il quale vi partecipa senza diritto di voto.*

*4. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 2 non devono aver svolto né possono svolgere alcun incarico tecnico relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Si applicano le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.*

*5. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei comitati provinciali per la valutazione di congruità delle offerte, nonché i criteri cui gli stessi debbano attenersi ai fini della verifica di cui all'articolo 31 bis, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.*

*6. Sino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 5, le stazioni appaltanti provvedono alla verifica delle offerte anormalmente basse mediante l'organo competente in base alla normativa vigente.”.*

**Art. 24 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: *"per tutti gli interventi di importo inferiore a 300.000,00 euro"* sono sostituite dalle seguenti: *"interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro"*.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: *"per gli interventi da realizzare mediante l'utilizzo di somme rese disponibili da ribassi d'asta o da economie nonché"* sono soppresse;

b) le parole: *"purché detti interventi e lavori vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale, a condizione che l'importo degli interventi e dei lavori affidati a trattativa privata, in una o più volte, non sia superiore a 750.000,00 euro"* sono sostituite dalle seguenti: *"a condizione che detti interventi e lavori complementari:*

1) *siano divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;*

2) *non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici oppure, quantunque separabili siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto iniziale;*

3) *vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale;*

4) *non superino complessivamente, anche se affidati in più volte, il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale."*

3. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: *"per la pubblica incolumità"* sono inserite le seguenti: *"ovvero ad esigenze di salvaguardia della salute pubblica"*;

b) le parole: *"intrapresi nell'urgenza"* sono soppresse;

c) dopo le parole: *"non sia superiore a 400.000,00 euro"* sono, infine, aggiunte le seguenti: *"qualora permanga l'urgenza di intervenire a tutela della pubblica incolumità o a salvaguardia della salute pubblica"*.

4. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 le parole *"di importo compreso tra 300.000,00 e 750.000,00 euro"* sono sostituite dalle parole *"di importo compreso tra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro"* e al comma 6 del medesimo articolo le parole *"750.000,00 euro"* sono sostituite dalle parole *"1.000.000,00 di euro"*.

5. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 le parole: *"o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte"* sono soppresse.

6. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: *"fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, l'urgenza"* sono inserite le seguenti: *"non prevedibile da parte dell'amministrazione procedente, né addebitabile alla stessa"*;

b) le parole: *"ovvero qualora si debbano eseguire lavori in periodi dell'anno determinati o entro termini ristretti"* sono soppresse.

7. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è soppressa.

8. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “*sanitario o della sicurezza*” sono inserite le seguenti: “*dettati da esigenze di tutela della pubblica incolumità o di salvaguardia della salute pubblica*”;

b) le parole: “*che richiedono un rapporto fiduciario con l'appaltatore*” sono sostituite dalla seguenti: “*quando la peculiarità dei manufatti renda necessario affidarne l'esecuzione unicamente ad operatori economici determinati*”.

9. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è soppressa.

10. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente:

*“3 bis. Nell'elenco dei lavori pubblicato annualmente è specificato che i lavori il cui importo è compreso tra la soglia di valori di cui al comma 3, sono affidabili con trattativa privata qualora ricorrano i casi di cui al medesimo comma 3. I soggetti, pari almeno a tre, di cui al comma 1, lettera a), e i soggetti, pari almeno a cinque, di cui al comma 3, partecipanti alla gara informale, sono individuati fra coloro che hanno chiesto di essere invitati sulla base del predetto Elenco annuale dei lavori e l'aggiudicazione è effettuata con il criterio di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a).”*.

11. Dopo il comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente:

*“7 bis. Nei casi di ricorso alla procedura negoziata preceduta da gara informale, a prescindere dal numero delle imprese concorrenti, la valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse è sempre fatta in contraddittorio, ai sensi dell'articolo 31 bis.”*.

#### **Art. 29 - Modifica all'articolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.**

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, *limitatamente alla somma non corrisposta al subappaltatore risultante dalla fattura non quietanzata.*”.

#### **Art. 32 - Inserimento del Capo VII bis.**

1. Dopo il Capo VII della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

*“CAPO VII bis - Leasing immobiliare*

*Art. 46 bis. - Procedure di realizzazione.*

1. *Qualora i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge intendano acquisire immobili da costruire o ristrutturare con il ricorso a contratti di locazione finanziaria, si osservano le disposizioni di cui al presente Capo, particolarmente con riguardo alla realizzazione dei lavori necessari alla fruizione degli immobili da parte del committente.*

2. *Il contratto di locazione finanziaria di cui al comma 1 è stipulato con soggetti iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal Testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e al decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994 e successive modificazioni, individuati a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti di servizi.*

3. *La progettazione definitiva dei lavori pubblici da realizzare con ricorso a contratto di locazione finanziaria resta a carico delle stazioni appaltanti, che vi provvedono secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale e statale in materia di servizi di progettazione.*

4. *Il contratto di locazione finanziaria ha ad oggetto la realizzazione dei lavori, nonché la progettazione esecutiva, da espletarsi secondo il progetto preliminare e definitivo ed i capitolati prestazionali approvati dalla stazione appaltante.*

5. *Qualora la società partecipante alla gara non sia in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici, è tenuta ad associarsi con una o più imprese in possesso dei predetti requisiti. I requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori devono essere indicati nel bando di gara.*

6. *I subappalti sono autorizzati dalla stazione appaltante con la medesima disciplina prevista dalle norme statali in materia di subappalto, integrata dall'articolo 38 della presente legge. I subappaltatori debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici in relazione alla natura e all'importo dei lavori loro affidati. Il mancato rispetto della presente prescrizione costituisce grave inadempimento nel rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e affidatario del contratto di leasing immobiliare.*

7. *La direzione lavori e il collaudo dell'opera sono effettuati in conformità alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di lavori pubblici. I relativi oneri sono a carico del soggetto finanziatore.”.*

**Art. 43 - Inserimento dell'articolo 70 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.**

1. Dopo l'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

*“Art. 70 bis - Verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza regionale.*

1. *Qualora le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, siano relative a lavori pubblici di competenza regionale, queste vengono eseguite da soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 163/2006, individuati, per gli incarichi comportanti un compenso inferiore alla soglia comunitaria, con i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dagli articoli 8, comma 1, e 9, commi 1 e 2.*

2. *Sono comunque esclusi dalle procedure di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, fatti salvi i casi di cui all'articolo 95, comma 1, i lavori pubblici di competenza regionale:*

- a) di importo inferiore a 200.000,00 euro;*
- b) attinenti interventi di manutenzione idraulica non comportanti attività di escavazione, fatta eccezione per l'asportazione di depositi alluvionali di recente formazione;*
- c) relativi ad interventi in regime di somma urgenza.*

3. *La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la soprintendenza territorialmente competente appositi protocolli di intesa, al fine di individuare ambiti territoriali da escludere dalle procedure di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché dalle prescrizioni del presente articolo.”.*